

**Avv. Ignazio Sposito**  
**Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA-NAPOLI**

**RICORSO MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A.**  
**(R.G. 188/2025)**

In nome e per conto della sig.ra Ambrosiano Fatima Maria Francesca [REDACTED] nata [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] alla [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] alla [REDACTED] presso i suoi procuratori e difensori Avv. Cristina Maria De Vivo (c.f. [REDACTED]) e Avv. Ignazio Sposito (c.f. [REDACTED]) dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto. I procuratori costituiti dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED]

*Ricorrente*

**CONTRO**

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, con sede al Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, 80133 Napoli, difeso e domiciliato ope legis dall'Avvocatura Comunale, Avv. Antonio Andreottola ([REDACTED]) e Avv. Giacomo Pizza ([REDACTED]), pec: [REDACTED]

*Resistente*

**nonché nei confronti del controinteressato**

Dott.ssa Raffaella Salemme [REDACTED]; PEC [REDACTED]

Dott.ssa Panella Stella ([REDACTED]); PEC [REDACTED]

Dott.ssa Angelica Pecora [REDACTED]; PEC [REDACTED]

Dott.ssa Barbato Anna [REDACTED]; PEC [REDACTED]

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 55 C.P.A. – DA RENDERSI ANCHE IN AUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A. – DEI SEGUENTI ATTI:**

1. **DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE UMANE n. 143 del 15/11/2024** avente ad oggetto: Rettifica della graduatoria approvata con Disposizione dirigenziale n. 138 del 14/11/2024 relativa al reclutamento di n. 30 Assistenti sociali Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione nell'ambito del Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo indeterminato di 50 unità di personale con profilo di Istruttore Tecnico e di 80 unità di personale a tempo determinato,

approvato con Disposizione n. 80 del 25/07/2024. Approvazione della graduatoria definitiva di merito rettificata del profilo di Assistente Sociale - Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, cod. B6\_ASS/D\_2024\_TD.

2. Annessa graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente

**nonché l'annullamento**

di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra, ove e se lesivo degli interessi della ricorrente

**e previa declaratoria**

in via cautelare, del diritto della ricorrente ad essere correttamente rivalutata ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l'effetto, al relativo annullamento e/o modifica della Graduatoria definitiva.

**FATTO**

I fatti di causa già esaustivamente rappresentati nel ricorso introduttivi qui si intendono per richiamati e trasfusi.

L'odierna ricorrente, con ricorso introduttivo nel giudizio n. R.G. 188/2025, ha impugnato l'esito della prova concorsuale e ogni altro atto discendente e consequenziale, chiedendo l'inserimento e, pertanto, la rettifica nella Graduatoria finale del concorso.

A tal proposito, si provvedeva a richiedere, nell'udienza sez. IV del 05.02.2025, la condanna del Comune di Napoli a provvedere sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 l. 241/90, preventivamente a tale ricorso rifiutata dall'amministrazione resistente, al fine di visionare le domande di partecipazione al concorso di coloro che la precedevano in riserva SCU, e valutare se nelle domande di partecipazione fosse stata indicata la riserva.

Con l'accesso agli atti disposto dal TAR Napoli in sez. IV ud. 05.02.2025, è emerso che, i sigg. Panella Stella, Angelica Pecora, Salemme Raffaella, i quali precedono nell'attuale Graduatoria finale di merito nel predetto concorso la sig.ra Ambrosiano, non hanno effettivamente barrato la casella attestante il possedimento del titolo di riserva SCU.

L'accesso agli atti si è reso necessario attesa la precedente graduatoria definitiva di merito che venne pubblicata sul sito del Comune di Napoli in data 14.11.2024 ove, la ricorrente sig.ra Ambrosiano, risultava vincitrice del concorso di Assistente Sociale – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, collocandosi al 3° posto della riserva SCU, con un punteggio pari a 24,35; dunque, risultava idonea vincitrice.

Tuttavia, detta graduatoria venne rettificata in data 15.11.2024 con Disposizione dirigenziale n. 138 del 14/11/2024, nella quale si specificava quanto segue “a seguito di segnalazione di un candidato, è stato accertato che all'atto dell'estrazione delle graduatorie, per un errore di sistema, non è stato visualizzato il

relativo nominativo che, in conseguenza di tale circostanza, è stato immotivatamente oscurato; si è provveduto a estrarre nuovamente l'elenco dei candidati e dei relativi punteggi”, di conseguenza, alla rettifica della Disposizione, la ricorrente è passata da vincitrice ad esclusa dalla graduatoria.

Come già chiarito nel presentato ricorso introduttivo, che qui si ha per integrale riportato, avendo la ricorrente acquisito conoscenza, mediante un gruppo whatsapp, di circostanze riguardanti la candidata Raffaella Salemme, qui controinteressata, la quale dichiarava in detto gruppo la sua omissione, in fase di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, circa lo sbarramento attestante il possesso del titolo che da diritto alla riserva SCU, si è reso necessario il suddetto controllo agli atti amministrativi, in particolare alle domande di partecipazione del relativo concorso di quei candidati che in fase di rettifica sono risultati vincitori idonei, con una diversa collocazione in graduatoria tale da comportare, per la ricorrente Ambrosiano, il passaggio dal 3° posto come idonea vincitrice, ad esclusa.

In particolare si rileva come, la sig.ra Ambrosiano, avesse, invece, indicato in maniera corretta e tempestiva il possesso del titolo che da diritto alla riserva SCU, e che quindi, la sua domanda fosse più che legittima, non giustificando la sua esclusione dalla stessa rispetto agli altri candidati che, come si evince dall'accesso agli atti, in fase di compilazione detta attestazione non l'avevano indicata.

\*\*\*\*\*

In capo all'istante, permane, pertanto, l'interesse a coltivare il ricorso introduttivo del giudizio estendendo le censure con lo stesso proposte ai provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e meglio specificati nell'epigrafe dell'atto.

Per tutto quanto esposto, parte ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, ritiene illegittimo il provvedimento impugnato e chiede che lo stesso venga annullato per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### Violazione ex art. 3 L. 241/90 – difetto di motivazione

Necessariamente devono evidenziarsi profili di illegittimità derivata degli atti e provvedimenti gravati.

Orbene, il principio costituzionale del buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 della Costituzione, riguarda tutti i procedimenti amministrativi i quali devono essere idonei a perseguire la miglior realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa.

In virtù di questo principio, la p.a. nel rispetto delle prescrizioni normative deve evitare decisioni prive di congrua motivazione.

È ben noto che: “Il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost.”; così, il *Consiglio Stato sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1009*.

Ancora: "I provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'"iter" logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando certezza dei motivi della scelta soluzione"; *Consiglio Stato sez. IV, 29 gennaio 1998, n. 102*.

Al contrario, la P.A. solo apparentemente ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione.

Segue che, nella fattispecie, invero, l'Amministrazione resistente omettendo di indicare l'iter logico giuridico seguito per l'adozione del provvedimento finale relativo all'approvazione della graduatoria finale, e di compiere quella istruttoria articolata, complessa e definita necessaria nella specie, ha di fatto evaso i principi di esaustiva istruttoria e motivazione, posti a fondamento del giusto procedimento amministrativo.

#### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del bando violazione e/o falsa applicazione della lex specialis – violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento**

Fermo restando quanto sin qui rilevato, l'illegittimità degli atti gravati emerge anche alla luce di un ulteriore profilo di indagine.

Come già esposto in punto di fatto, il Comune di Napoli sostiene che lo stesso Bando di Concorso, infatti, all'art. 4 precisa che: "I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 (Requisiti per l'ammissione, ndr) del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione".

Mentre, all'art. 1, si prevede: "Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 9 del presente bando di concorso".

Il Comune dimenticava di menzionare l'articolo 10 del Bando (Preferenze e precedenze), il quale prevede che "I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali".

Ebbene, è di palmare evidenza, come nel caso di specie, il Comune non abbia dimostrato come le vincitrici del concorso con riserva, abbiano effettivamente il predetto titolo di preferenza e lo abbiano indicato nella domanda di partecipazione, attese le risultante, invece, della visione degli atti amministrativi dai quali è emerso, come già chiarito in fatto, il NON SBARRAMENTO DEL PREDETTO TITOLO DI RISERVA SCU, da parte dei controinteressati in questioni, risultati poi, in sede di rettifica, in una collocazione superiore in graduatoria, rispetto alla ricorrente Ambrosiano, precedentemente vincitrice idonea con riserva.

#### **Violazione del principio di autoresponsabilità**

Recentemente il *TAR Lazio, sez. I quater, 13 febbraio 2023, n. 2478* ha statuito che: "Il candidato che partecipa ad una procedura concorsuale è assoggettato al principio generale dell'auto-responsabilità, mentre, l'Amministrazione che bandisce, a quello dell'auto-vincolo. Il principio dell'auto-responsabilità si fonda su un orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui chi partecipa ad un bando pubblico è assoggettato al principio generale dell'auto-responsabilità, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, soprattutto allorquando le norme contenute nel bando siano chiare e precise senza dar luogo a dubbi interpretativi. Nei concorsi pubblici, il bando e la normativa di riferimento (in questo caso i decreti ministeriali) costituiscono la lex specialis della procedura

che non solo vincola i candidati al rispetto delle disposizioni in essa contenute, ma, al tempo stesso, genera un auto-vincolo per Pubblica Amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue norme, le quali non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di *par condicio* tra i candidati”.

Con *sentenza n. 9609 dell'8 novembre 2023*, la settima sezione del Consiglio di Stato ha ribadito l'insegnamento giurisprudenziale sull'applicazione del principio di autoresponsabilità alla materia dei concorsi pubblici (quale limite all'applicazione del c.d. soccorso istruttorio), nel senso che ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (*Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96*); l'integrazione di una lacuna della domanda risulta preclusa dall'esigenza della *par condicio competitorum*.

Ed ancora: “L'istituto del soccorso istruttorio non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Questo si basa su un principio generale di autoresponsabilità, che assume un significato ancora più importante nei concorsi di massa, al fine di garantire *par condicio* e massima celerità nelle procedure.

“Nei procedimenti selettivi viene, altresì, in rilievo il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella compilazione della domanda e/o nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di un preciso onere, previsto dall'art. 8 comma 5 del bando, la concessione del soccorso istruttorio avrebbe costituito una palese violazione del principio della *par condicio*, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso” (*Tribunale Amministrativo Regionale/Puglia - Bari 10 luglio 2023/ n. 983*).

Discende evidente l'illegittimità dei provvedimenti gravati e, per l'effetto, della procedura che ne è seguita e degli atti consequenziali.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullata la graduatoria definitiva del concorso, congiuntamente agli atti che hanno determinato la non corretta valutazione dei titoli in senso difforme da quanto stabilito dal bando.

### **Eccesso di potere rilevabile per travisamento, carente dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento – contraddittorietà manifesta – violazione del principio di legalità e del giusto procedimento – violazione del principio di egualanza e non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 35 e 97 cost.)**

Preme evidenziare l'illegittimità radicale degli atti e provvedimenti impugnati, in quanto adottati in violazione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.

È principio sin troppo ovvio quello per il quale i criteri di valutazione dei titoli debbano essere adottati prima che la Commissione conosca i titoli presentati dai vari candidati.

Nel caso de quo, appare evidente l'omessa specifica predeterminazione dei criteri per quanto concerne la valutazione dei titoli, così come previsto al punto 4 dell'art. 8 del bando di concorso, il quale risulta essere assolutamente generico, e in alcun modo prevedere dei criteri oggettivi per un'equa valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Non vi è dubbio pertanto che la predeterminazione dei criteri valutativi è un elemento essenziale.

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (*Cons. Stato, Sez. VI, 19/03/2015 n. 1411*).

La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge, pertanto, ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico (*Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2016, n. 1567*).

Orbene, anche nel caso di specie, non si chiede all'Ecc.mo TAR adito di sostituire una propria valutazione, di merito, a quella già svolta in sede amministrativa, ma di accettare l'evidente irragionevolezza e/o incongruenza e/o superficialità dell'iter logico-cognitivo seguito dalla Commissione nelle attività di correzione delle prove della ricorrente onde disporne una sua eventuale rinnovazione.

\*\*\*\*\*

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, voglia Codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli

- 1- *Nel merito*: annullare gli atti impugnati, compresa in particolare la graduatoria finale di merito, nella parte in cui non comprende la ricorrente nell'elenco dei vincitori con il corretto punteggio spettante.
- 2- Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano anticipatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 325,00 trattandosi di ricorso per p.i. e come tale ridotto alla metà. Il ricorrente certifica con atto separato ed allegato sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 9 co. 1 bis D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal D.L. 06/07/2011 n. 111, ai fini dell'esonero del contributo unificato, di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non superiore al triplo dell'importo previsto dagli artt. 76 e 92 cit. D.P.R.

SI ALLEGANO:

- Graduatoria finale di merito;
- Graduatoria finale di merito rettificata;
- Documentazione dei controinteressati.

Brusciano, 28/05/2025

Avv. Ignazio Sposito